

Albi & mercato. Ammesse tutte le forme, anche le semplificate

Società tra professionisti con governance ordinaria

Angelo Busani

La possibilità di esercitare l'attività professionale sotto specie societaria evoca, da un lato, il tema di quale sia la forma societaria ottimale e, dall'altro, le regole di governance che occorre apprestare per impostare la struttura societaria della Stp. Sotto il primo profilo, la legge 183/2011 (istitutiva delle Stp) non pone alcun limite, cosicché le Stp possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative. Sono ovviamente utilizzabili anche le nuove Srl a capitale minimo. La particolare natura di società professionale dovrà essere chiaramente esplicitata nella ragione sociale.

Iniziando dalle società di persone la rassegna delle possibili

L'ECCEZIONE

Nel caso di finanziatori, nelle Srl o nelle Spa, i soci iscritti agli Ordini devono detenere i due terzi dei voti

scelte societarie dei professionisti, la società semplice è quella che presenta la maggiore affinità con gli studi associati: inoltre, la società semplice si rende senz'altro preferibile, rispetto alla società in nome collettivo, per gestire la tematica del regime di responsabilità dei soci in ordine alle obbligazioni che fanno capo alla società. Infatti, l'articolo 2267 del Codice civile reca la regola per la quale delle obbligazioni sociali della società semplice rispondono anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società; e che, salvo patto contrario, sono gravati da questa responsabilità anche gli altri soci.

Le società di capitali hanno l'appello della limitazione di responsabilità dei soci (fatta eccezione per gli accomandatari di Sapa) ma presentano il problema della difficoltà di distribuire acconti sui dividendi, che è invece prassi vitale negli studi associati. La forma di società di capitali più consona per una Stp (perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa) è quella della Srl. Rispetto alla

Spa, inoltre, la Srl presenta il vantaggio di essere organizzata dal legislatore in modo da conferire al singolo socio un ruolo preminente nella gestione sociale, quando invece il socio della Spa partecipa alla vita sociale in pratica solo in occasione dell'assemblea di bilancio. Compatibili con la Srl sono dunque norme statutarie che, ad esempio, introducano un principio unanimistico nella adozione delle decisioni sociali oppure che attribuiscono particolari posizioni di vantaggio al singolo socio, come diritti di veto, diritti di nomina, diritti a una non proporzionale divisione degli utili, eccetera.

La Spa si presenta invece come una forma idonea per gli studi di maggiore entità, nei quali occorre la presenza di organi di controllo e di gestione, vi è la necessità di una robusta dotazione patrimoniale e c'è da gestire un frequente andirivieni dei soci. C'è infine anche la possibilità di scegliere la forma societaria cooperativa.

Sotto il profilo della governance non ci sono regole particolari da seguire, perché la legge sulle Stp rimanda alla "normale" regolamentazione dei singoli tipi societari, fatta eccezione per la previsione che ai soci professionisti devono spettare i 2/3 dei voti. Nulla dice invece la normativa in questione per la composizione dell'organo amministrativo, che quindi pare possa essere composto, in tutto o in parte, anche da non professionisti e pure - se il tipo sociale lo consente - da soggetti non soci.

Se ne dovrebbe derivare che l'assetto dei patti sociali delle società di persone deve essere conformato in modo che sia abbandonato il criterio unanimistico, dal quale queste società sono in massima parte caratterizzate, per dare ingresso a un criterio maggioritario nelle decisioni dei soci. Quanto alle società di capitali, a prescindere dalla composizione e dalle modalità decisionali all'interno dell'organo amministrativo, occorrerà che lo statuto impedisca al socio di capitali di avere, direttamente o indirettamente, un peso decisionale oltre l'ambito del terzo prescritto dalla legge.

Le società

01 | I TIPI SOCIETARI UTILIZZABILI

- società semplice (Sstp);
- società in nome collettivo (Snctp);
- società in accomandita semplice (Sastp);
- società a responsabilità limitata (Srltp e anche Srlstp e Srlcrtp);
- società in accomandita per azioni (Sapatp);
- società per azioni (Spatp);
- società cooperativa (Scooptp)

02 | NUMERO DEI SOCI

- A seconda del tipo societario:
- minimo uno nelle società di capitali;
 - minimo 2 nelle società di persone;
 - minimo 3 nelle cooperative

03 | CARATTERISTICHE DEI SOCI

Devono esserci uno o più soci iscritti nei rispettivi ordini professionali; possono esserci anche soci non professionisti (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche)

04 | ORGANO AMMINISTRATIVO

Quello previsto per i singoli tipi societari senza limitazioni

05 | COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Non ci sono norme particolari: si applicano le regole "ordinarie" di ciascun tipo societario

06 | DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Non ci sono norme particolari

07 | DECISIONI DEI SOCI

Se ci sono soci di capitale, ai professionisti devono spettare i 2/3 dei voti